



Comune di Bienno
Provincia di Brescia

Piazza Liberazione, 1 25040 Bienno (BS) – C.F. 81002430171 P.IVA 00723590980

Tel. 0364 40 001 Fax 0364 40 66 10 www.comune.bienno.bs.it

mail info@comune.bienno.bs.it

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Bienno partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Consorzio Servizi di Valle Camonica con una quota dello 0,26%;
2. Società Valle Camonica Servizi srl con una quota dello 0,70%;
3. Servizi Idrici di Valle Camonica srl con una quota del 1,40%;
4. Fontanoni srl con una quota del 33,33%;

Il Comune di Bienno partecipa indirettamente al capitale delle seguenti società:

1. Integra srl con una quota dello 0,13% tramite il Consorzio Servizi di Valle Camonica.
2. Valle Camonica Servizi SPA con una quota dello 0,16% tramite il Consorzio Servizi di Valle Camonica e dello 0,70% tramite Valle Camonica Servizi srl.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Bienno, oltre a far parte della Comunità Montana di Valle Camonica ed al Consorzio BIM di Valle Camonica, partecipa al Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica con una quota del 9,90.%

L'adesione alla Comunità Montana e la partecipazione ai Consorzi, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Consorzio Servizi di Valle Camonica

Il Consorzio Servizi di Valle Camonica nasce, su impulso della Comunità Montana di Valle Camonica, con Decreto Regione Lombardia n. 29551 del 26.02.1980 tra la Comunità Montana di Valle Camonica ed i Comuni di Piancamuno, Artogne, Gianico, Darfo Boario Terme, Esine, Piancogno, Berzo Inferiore, Bienno, Malegno, Cividate Camuno, Breno e Niardo.

Il Consorzio ha proceduto alla realizzazione delle reti di adduzione e di distribuzione gas metano a servizio dei Comuni del comprensorio della Valle Camonica interessati al servizio gas.

Il Consorzio svolge a pieno il ruolo di capogruppo e di vera e propria holding nei confronti delle società: Valle Camonica Servizi srl, Valle Camonica Servizi Vendite Spa e Integra Srl, svolgendo per tutte le società l'attività di segreteria, risorse umane, amministrazione, finanza e controllo, adeguamento normativa e facility management.

Nel corso degli anni hanno aderito al Consorzio altri comuni rispetto a quelli iniziali, fino ad arrivare ad un totale di fondo consortile partecipato da n. 43 Comuni, oltre al Bim e alla Comunità Montana di Valle Camonica.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nel Consorzio Servizi di Valle Camonica.

Essendo la quota di partecipazione al di sotto della soglia considerata significativa del 5-10%, e considerato che la quota del Comune di Bienno non garantisce alcun controllo del Comune sul Consorzio, non si ritiene utile produrre ulteriori dati.

2. Società Valle Camonica Servizi srl

La società Valle Camonica Servizi srl è stata costituita il 14.12.2001 e svolge attività di gestione ed organizzazione dei servizi pubblici locali di distribuzione gas, igiene urbana, ciclo idrico e produzione di energia idroelettrica.

La società controlla al 100% la Società Valle Camonica Servizi Vendite Spa.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nel Consorzio Servizi di Valle Camonica.

Essendo la quota di partecipazione al di sotto della soglia considerata significativa del 5-10%, e considerato che la quota del Comune di Bienno non garantisce alcun controllo del Comune sulla Società, non si ritiene utile produrre ulteriori dati.

3. Servizi Idrici Valle Camonica Srl

In data 5.5.2012 è stata costituita tra la Comunità Montana di Vallecamonica, il Consorzio Comuni BIM e n. 36 Comuni la società a responsabilità limitata denominata Servizi Idrici Valle Camonica Srl che ha come oggetto quello di gestire il servizio idrico integrato, vale a dire le attività di fognatura e depurazione delle acque reflue e la captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili ed industriali, nel territorio di Valle Camonica.

La Società è tutt'ora inattiva.

L'amministrazione è in attesa di determinazione da parte dell'Autorità competente in merito alla gestione del servizio idrico integrato.

4. Fontanoni srl

La Società Fontanoni è stata costituita il 24.01.2001 con i Comuni di Berzo Inferiore e Civate Camuno.

Il Comune di Bienno detiene la quota del 33,33%

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione in quanto la società in questione risulta strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; produce utili di parte corrente derivanti dal gettito dei proventi prodotti dalla centralina pari ad €. 84.082,40 + IVA per l'anno 2014.

Partecipazione indiretta: Integra Srl

Integra è stata costituita il 21.9.1999.

Il Comune di Bienno ne detiene la quota dello 0,13% tramite Consorzio Servizi di Valle Camonica.

La Società ha per oggetto tutte le attività di "esercizio impianti" e per l'erogazione di "Servizi energia", erogazione di servizi per il riscaldamento e il condizionamento dell'aria, gestione dei servizi di distribuzione dell'acqua calda e fredda e del vapore.

Trattasi di partecipazione indiretta, pertanto non si ritiene di dover produrre dati.

Partecipazione indiretta: Valle Camonica Servizi Vendite Spa

Il Comune di Bienno ne detiene la quota dello 0,16% tramite il Consorzio Servizi di Valle Camonica e dello 0,70% tramite Valle Camonica Servizi Srl;

La Società ha per oggetto l'approvvigionamento, il trasporto, la distribuzione e la vendita del gas, di energia elettrica e termica; risulta pertanto indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune garantendo le funzioni connesse con l'affidamento del servizio stesso, seppur in via indiretta.

Trattasi di partecipazione indiretta, pertanto non si ritiene di dover produrre dati.